

COMUNE DI SOLAROLO

PROVINCIA DI RAVENNA

RETTE DI FREQUENZA ASILO NIDO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE TARIFFE AGEVOLATE.

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento si applica al fine della erogazione di prestazioni sociali agevolate relativamente alla disciplina per la definizione delle rette per l'asilo nido comunale nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni dalla normativa vigente.

Al fine della concessione delle tariffe agevolate si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 così come modificato dal decreto legislativo n.130 del 3.5.2000 .

Pertanto in relazione al reddito accertato con i criteri per la determinazione della situazione economica, indicati al successivo art. 2 del presente regolamento, possono essere concessi riduzioni sulle tariffe di frequenza all' asilo-nido.

Art. 2

Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica di chi richiede la riduzione della tariffa per la frequenza all'asilo nido comunale è determinata con riferimento al nucleo familiare così come definito all'art.1bis del DPCM 7.5.1999 n.221.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

a) il reddito;

b) il patrimonio.

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%;
- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono

attività di lavoro o impresa. La maggiorazione si applica quando i genitori hanno svolto le predette attività per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi dichiarati. La maggiorazione setta altresì per i nuclei composti da figli minori e un solo genitore che abbia svolto attività di lavoro o di impresa.

Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate si calcola l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo (ISEE), risultante dal rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE) e la scala di equivalenza come sopra specificata. L'indicatore della situazione economica è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi del successivo art.3 e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi del successivo art.4.

Art.3 **Situazione reddituale**

L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare :

- **il reddito complessivo ai fini IRPEF** quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art.2135 del C.C., svolte anche in forma associata dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da Enti previdenziali; se al momento in cui deve essere presentata la richiesta non può essere presentata la dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione disponibile dell'anno immediatamente precedente;
- proventi derivati da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare del nucleo come definito al successivo art. 4, lettera b);

Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di £.10.000.000 (euro 5.164,57). In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone.

Art. 4 **Situazione patrimoniale**

L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare i seguenti valori patrimoniali :

- a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da

imprese , quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazioni in proprietà, dalla somma dei suddetti valori, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di £.100.000.000 (euro 51.645,69).

b) Il valore del patrimonio mobiliare, definito indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti. La valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuto sommando i valori mobiliari elencati all'art.3 c.2 e 3 del DPCM n.221/99 (depositi, conti correnti, titoli, azioni ecc.) posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000 (euro 15.493,71).

Art.5 Costo dei servizi

La tariffa da corrispondere per l'utilizzo del servizio di asilo nido è determinata annualmente dall'Amministrazione Comunale in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione sulla base dei costi di gestione di ogni servizio, nelle modalità e nei termini previsti dall'art.6 del Regolamento di Gestione dell'Asilo Nido.

Art.6 Agevolazioni tariffarie

Le agevolazioni tariffarie sono concesse sulla sola componente fissa della retta, escludendo pertanto la quota giornaliera che verrà in ogni caso pagata integralmente. Hanno diritto ad usufruire delle agevolazioni tariffarie coloro che ne facciano richiesta e che si trovino nelle condizioni economiche determinate ai sensi degli artt.2-3-4 del presente regolamento.

A tal fine vengono individuate le seguenti soglie di reddito e relative agevolazioni, che potranno essere modificati annualmente entro il 31 dicembre con apposito atto della Giunta Comunale :

- **Fino a un reddito ISEE di euro 4.648 (£.8.999.999) : quota forfetaria mensile di euro 26 (£.50.000)**
- **tra euro 4.648,01 (£.8.999.999) e euro 10.329 (£.19.999.999) di reddito ISEE: tariffa personalizzata**
- **da euro 10.329, 01 (£.20.000.000) di reddito ISEE ed oltre: tariffa standard**
- **condizioni particolarmente disagiate e/o segnalate dai servizi (da valutarsi in sede di commissione assistenza) : esenzione**

Le domande per ottenere il beneficio vanno presentate all'Ufficio Servizi alla Popolazione e dovranno essere corredate dalla dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445 secondo le indicazioni di cui al decreto legislativo 31-3-1998, n. 109 così come modificato dal D.lgs n.130/00 e D.P.C.M. del 18.5.2001 art.1.

La relativa modulistica è a disposizione presso l'Ufficio Servizi alla Popolazione che curerà

l'istruttoria della pratica per la verifica della sussistenza dei requisiti e tutti gli adempimenti conseguenti. L'esito dell'istruttoria sarà comunicato all'interessato entro 30 giorni dalla data della richiesta. La decorrenza dell'applicazione della tariffa agevolata è fissata dal mese di presentazione della domanda. L'accoglimento della richiesta e l'indicazione della tariffa da applicare per ogni singolo caso saranno definiti con apposito atto del Responsabile del servizio sulla base dei criteri fissati dal presente Regolamento.

Le domande di agevolazione tariffaria dovranno essere presentate di norma all'atto della richiesta di iscrizione all'asilo nido e comunque non oltre 15 giorni dalla data dell'inserimento.

La sussistenza dei requisiti per la concessione della agevolazione sarà verificata annualmente entro il mese di ottobre. A tal fine l'interessato dovrà obbligatoriamente presentare idonea dichiarazione con l'indicazione delle eventuali variazioni nei parametri di reddito e familiari.

Le dichiarazioni saranno oggetto di appositi controlli relativamente alla veridicità dei dati in esse contenuti ai sensi della vigente normativa e dell'apposito Regolamento comunale. E' pertanto facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere all'attivazione della Guardia di Finanza per i controlli relativi ai redditi e al patrimonio.

Art.7 Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alle persone di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune e con le modalità previste dalla vigente normativa in tema di tutela della riservatezza e dei dati personali. I dati potranno essere comunicati per finalità istituzionali inerenti la specifica pratica ad altri Uffici e Commissioni Comunali e a Enti Pubblici diversi (INPS-Ministero del Tesoro, AUSL) .

Art.8 Decorrenza

Le norme del presente regolamento si applicano a partire dal 1.1.2002. Le agevolazioni concesse in base al precedente regolamento verranno mantenute fino alla successiva revisione di cui al precedente art.6.

Art.9 Riferimenti normativi.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

W15/ modifiche regolamento riccometro nido

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI ALLA PERSONA, AL CITTADINO E ALL'IMPRESA

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE TARIFFE AGEVOLATE RETTE DI FREQUENZA ASILO NIDO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Normativa-Precedenti-Motivo del provvedimento:

- Decreto Lgs.31.3.1998 n.109 “Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’art.59, c.51, della L.27.12.1997 n.449.”
- Decreto Lgs. 3.5.2000 n.130 “ Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31.3.1998, n.109”
- DPCM 7.5.1999, n.221 “ Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate”;
- DPCM 4.4.2001 n.242 “ Regolamento concernente modifiche al DPCM 7.5.1999 n.221 in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate e individuazione del nucleo familiare per casi particolari a norma degli art.1 c.3 e 2 c.3 del D.lgs.31.3.1998 n.109 come modificato dal D.lgs 3.5.2000 n.130”;
- DPCM 18.5.2001 “ Approvazione di modelli tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell’art.4, c.6 del D.lgs.n.109/98 come modificato dal D.lgs.n.130/00”
- Delibera C.C. n.31 del 7.4.1998 “ Approvazione Regolamento di gestione asilo-nido comunale”
- Delibera C.C. n.86 del 22.12.2000 “ Approvazione regolamento per la concessione delle tariffe agevolate rette di frequenza asilo nido”.

Con la delibera C.C. n.86/00 veniva introdotto lo strumento del “riccometro” per la determinazione delle tariffe agevolate per l’asilo nido.

L’articolo 8 del relativo regolamento disponeva che i criteri ivi previsti sarebbero rimasti in vigore fino all’emanazione di decreti attuativi previsti nel D.lgs n.130/00 che dovevano definire il nucleo familiare , il modello di dichiarazione sostitutiva unica nonché l’applicazione dei nuovi criteri di calcolo dell’ISE (indicatore della situazione economica) e dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).

Con l’entrata in vigore del DPCM del 18.5.2001 e del DPCM n.242/01 si rende pertanto necessario procedere alla modifica degli artt.2-3-4 del precedente regolamento per quanto riguarda i criteri di calcolo dell’ISE (indicatore della situazione economica) e dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).

Contemporaneamente, in relazione alla prossima introduzione del regime dell’Euro dal 1.1.2002 appare opportuno apportare modifiche anche all’art.6 dove vengono indicate le soglie di reddito per accedere alle agevolazione e le relative tariffe, per adattarle ai conteggi in Euro pur mantenendo i medesimi valori dei limiti di ISEE indicati nel precedente regolamento.

Le modifiche avranno decorrenza dall’1.1.2002.

Si propone pertanto di adottare un nuovo regolamento per la concessione delle tariffe agevolate per la retta di frequenza asilo nido così come definito nell’ALLEGATO A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che va a sostituire integralmente il precedente.

DELIBERA

- Approvare l'allegato "Regolamento per la concessione delle tariffe agevolate rette Asilo Nido" (ALLEGATO A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che lo stesso sostituisce integralmente il precedente regolamento di cui alla delibera C.C. n.86/00;
- demandare al Responsabile del servizio l'adozione di tutte le misure gestionali atte a garantire la sua applicazione a partire dall' 1.1. 2002.

=====

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica: Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Tellarini D.ssa Consuela)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ragazzini Rag. Attilio)

La presente deliberazione viene così sottoscritta.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Larosa Dott. Nicola)

